

## REGOLAMENTO (CE) N. 2712/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel 1993; che, con il regolamento (CE) n. 532/94<sup>(2)</sup>, che proroga le misure adottate nel quadro del suddetto accordo, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo per l'anno 1994;

considerando che nel quadro dei diritti e degli obblighi previsti dall'accordo, il regolamento (CE) n. 11/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha indetto gare per la riduzione del prelievo all'importazione dei quantitativi rimanenti del 1993; che le gare non hanno portato all'esaurimento di tali quantitativi; che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno destinare a tale paese il saldo dei quantitativi che restano da importare; che a tal fine occorre indire una nuova gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94<sup>(5)</sup>, prevede in particolare una riduzione del 60% del prelievo applicabile al sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile, e del 50% per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare turbative del mercato spagnolo dei cereali; che è opportuno pertanto escludere la possibilità di tale cumulo, ai fini del corretto funzionamento della gara;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di gran-

turco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2660/94<sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A complemento delle gare indette dal regolamento (CE) n. 11/94, si procede ad una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>(8)</sup> per l'importazione di sorgo in Spagna.
2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
3. La gara è aperta fino all'8 dicembre 1994. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
4. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 675/94 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

*Articolo 2*

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 675/94, fino al 31 dicembre 1994.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 4 del 6. 1. 1994, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(5)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26.<sup>(7)</sup> GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 29.<sup>(8)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.